- **che**, il processo esecutivo non persegue il solo obiettivo della liquidazione dei beni pignorati, ma quello del migliore soddisfacimento possibile del ceto creditorio nel rispetto dell'equilibrio degli interessi coinvolti;
- **che, l'intervenuta vendita di una parte consistente del compendio rende oggi concretamente praticabile la predisposizione di un riparto parziale delle somme già disponibili, con immediata utilità per i creditori procedenti ed intervenuti;**
- **che**, la distribuzione parziale consentirebbe ai creditori, che da anni attendono il soddisfacimento delle rispettive ragioni**, di ottenere una anticipazione delle somme già maturate**, evitando che l'intera procedura rimanga vincolata alla definizione delle residue attività liquidatorie;
- **che**, la determinazione dell'effettivo residuo debito all'esito del riparto rappresenta elemento essenziale per **verificare in concreto la sostenibilità di eventuali proposte transattive e consentire al ceto creditorio una valutazione economica informata e consapevole**;
- **che**, l'eventuale definizione transattiva, ove praticabile, potrebbe determinare un risultato maggiormente efficiente rispetto alla prosecuzione integrale delle vendite residue, con riduzione dei tempi della procedura e contenimento dei costi connessi alle ulteriori attività liquidatorie;
- **che**, la prosecuzione delle operazioni di vendita relative ai lotti residui nelle more del riparto rischierebbe di incidere irreversibilmente sulla possibilità di addivenire ad una composizione complessiva della vicenda esecutiva, rendendo inutilmente irreversibile la liquidazione di ulteriori cespiti;
- **che**, il richiesto differimento non persegue finalità dilatorie ma risponde all'esigenza di consentire al ceto creditorio di percepire tempestivamente le somme già disponibili e, contestualmente, valutare eventuali proposte di definizione sulla base di un quadro economico chiaro e aggiornato;
- **che**, il debitore si impegna, entro il termine che l'Ill.mo Giudice riterrà opportuno assegnare, a formalizzare eventuali proposte transattive corredate dalla documentazione attestante la concreta sostenibilità economica dell'operazione.

*****

Tanto premesso, il sig. [redacted] *ut supra* rapp.to, difeso e dom.to

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione:

1. di disporre la predisposizione del riparto parziale delle somme già acquisite alla procedura all'esito delle vendite già perfezionate, con conseguente avvio delle operazioni di distribuzione in favore dei creditori procedenti ed intervenuti, ad eccezione di quanto ricavato dal Lotto 4 per cui pende reclamo;

2. di differire e/o sospendere temporaneamente le operazioni di vendita relative ai lotti residui n. 6 e 7 – nonché ogni attività liquidatoria incompatibile – sino alla definizione del riparto parziale e per il termine ritenuto strettamente necessario alla verifica della concreta praticabilità di una definizione transattiva della procedura;
3. in via subordinata, fissare udienza per la comparizione delle parti al fine di verificare lo stato della procedura all'esito del riparto e valutare eventuali prospettive di definizione concordata.

Salvo ogni diritto.

Napoli, 30 giugno 2026

Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

Avvocato
Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli
Via Posillipo n. 56/85 - 80123 - Napoli
Tel. e Fax 0814206164
e-mail studioassociatoborselli@gmail.com
PEC studioborselli@pec.it

TRIBUNALE DI SALERNO

Sezione Esecuzioni Immobiliari

Proc. Es. Imm. R.G. n. [redacted]/2012

ISTANZA DI PREDISPOSIZIONE DEL RIPARTO PARZIALE

Per: il sig. [redacted] (C.F. [redacted]), nato a [redacted] ([redacted] il [redacted] rappresentato e difeso nella procedura *de qua* dall'avv. **Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli** (C.F. DMBDRD71E22F839L – fax 081.4206164, PEC **studioborselli@pec.it**), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Posillipo n. 56, giusta procura in atti,

PREMESSO

- **che**, il ricorrente è debitore esecutato nell'ambito della presente procedura esecutiva immobiliare;
- **che**, con ordinanza del 6.06.2023 il G.E. ha disposto la prosecuzione delle operazioni di vendita del compendio pignorato, delegando le attività al professionista delegato dott. [redacted];
- **che**, nel corso della procedura si sono susseguiti numerosi esperimenti di vendita e risultano già alienati plurimi lotti del compendio, con conseguente acquisizione di somme alla massa attiva della procedura;
- **che**, residuano allo stato i lotti n. 4, 6 e 7;
- **che**, con riferimento al lotto n. 4, il debitore esecutato ha già proposto reclamo ex art. 591-ter c.p.c. avverso le operazioni di vendita, deducendo plurimi profili di illegittimità concernenti, tra l'altro, la qualificazione del bene, la completezza documentale, l'aggiornamento della stima, le modalità di pubblicità e la regolarità complessiva dell'esperimento di vendita;
- **che**, il contenzioso già instaurato sul lotto n. 4 rende allo stato non consolidato il quadro liquidatorio della procedura;
- **che**, nonostante il significativo avanzamento delle attività di liquidazione, non risulta ancora intervenuta una distribuzione parziale delle somme già conseguite mediante le vendite perfezionate;
- **che**, il sig. [redacted] ha manifestato la concreta volontà di promuovere interlocuzioni con il ceto creditorio finalizzate ad una definizione transattiva della posizione debitoria mediante proposta di saldo e stralcio, da elaborarsi sulla base dell'effettiva esposizione residua risultante dalla procedura.

CONSIDERATO